



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 14 ottobre 2021
Prot. n. 128/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

Oggetto: Green Pass nei luoghi di lavoro - DPCM 12 ottobre 2021 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, vi informiamo che, in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021, è stato pubblicato il [DPCM](#) in oggetto con il quale sono state introdotte modifiche ed integrazioni al DPCM 17 giugno 2021. Il provvedimento è in vigore dalla data odierna.

Il decreto, alla cui lettura si rinvia per una disamina più approfondita delle misure adottate, oltre ad adeguare il DPCM di giugno ai recenti interventi normativi introdotti ad opera dell'art. 3 del D.L. n. 139/2021, prevede, per quanto di nostro interesse, due nuove modalità automatizzate di verifica del *green pass* nei luoghi di lavoro ulteriori rispetto all'App *VerificaC19* (per una analisi degli aspetti procedurali si rinvia all'[allegato H](#) al DPCM in esame): la prima che opera attraverso un pacchetto software rilasciato dal Ministero della Salute che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della certificazione verde mediante lettura del *QR code*; la seconda, accessibile solo ai datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti, che sfrutta una interazione tra il portale istituzionale INPS e la PN-DGC (art. 13, comma 9, *lett. a) e c)* del DPCM 17 giugno 2021 come modificato ed integrato ad opera dell'art. 1, *lett. q)* del DPCM 12 ottobre 2021).

Relativamente alla modalità di verifica che sfrutta l'interoperabilità tra la piattaforma INPS e quella PN-DGC, attivabile previa richiesta del datore di lavoro, il decreto chiarisce, tra l'altro, che le relative informazioni sono rese accessibili solo al personale autorizzato all'accertamento per conto del datore di lavoro medesimo – che diviene titolare del trattamento dei dati - e che, nel caso in cui la verifica così effettuata abbia dato esito negativo (ossia non possesso del *green pass*), resta fermo il diritto dell'interessato di richiedere che l'operazione di lettura venga ripetuta al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione *VerificaC19*.

Con riguardo, invece, al pacchetto software che consente l'integrazione dei sistemi di controllo all'accesso, viene, tra l'altro, ribadito come il trattamento dei dati così raccolti debba essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti ed a quelle strettamente necessarie alla verifica della validità del *green pass*, con divieto di



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

conservare il *QR code*, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare il dato per finalità ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Infine, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e s.m.i., in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Per la consultazione integrale degli allegati al decreto si rinvia al seguente link: <https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-il-presidente-draghi-firma-il-dpcm-sulle-verifiche-ambito-lavorativo/18222>

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, inviamo i migliori saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO
(Omero Marco Caparelli)